

STATUTO

**IL CARDO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EDOLO BS VIA MEDAGLIA D'ORO L.
MAGNOLINI 48

Numero REA: BS - 318174

Codice fiscale: 03036170177

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" all'atto Repertorio n. 5575 Raccolta n. 4822

**STATUTO
DELLA COOPERATIVA SOCIALE
A RESPONSABILITÀ LIMITATA
“IL CARDO società cooperativa sociale o.n.l.u.s”**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Articolo 1

Denominazione

1.1 E' costituita una società cooperativa denominata
“IL CARDO società cooperativa sociale o.n.l.u.s”.

Articolo 2

Norme applicabili

2.1 Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Articolo 3

Sede

3.1 La società cooperativa ha sede nel comune di Edolo all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del comune indicato sub 3.1 con semplice decisione del consiglio di amministrazione; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 4

Durata

4.1 La società cooperativa è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni da esercitarsi ai sensi dell'art.15 del presente statuto. La società cooperativa verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 c.c. nonché per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 5

Scopo mutualistico

5.1 La società cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Legge 381/91.

La società cooperativa potrà altresì svolgere le attività di cui alla lettera b) dell'articolo 1 comma primo della citata Legge 381/1991 a

condizione che queste siano funzionali al raggiungimento dello scopo

principale sopra indicato. Nelle attività diverse da quelle di cui alla lettera a) della Legge 381/1991 – agricole, industriali, commerciali o di servizi – con le quali la società cooperativa intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, queste ultime devono costituire almeno il 30% dei lavoratori impiegati nelle attività di cui alla lettera b) della Legge 381/1991. I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della società cooperativa ai sensi dell'art. 4 della L. 381/1991.

La società cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento mondiale cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:

1. adesione libera e volontaria;
2. controllo democratico esercitato dai soci;
3. partecipazione economica dei soci;
4. autonomia ed indipendenza;
5. educazione, formazione ed informazione;
6. cooperazione tra cooperative;
7. impegno verso la collettività.

La società cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La società cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La società cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la società cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La società cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività. In particolare lo scambio mutualistico tra società cooperativa e socio fruitore avviene, in modo continuativo, mediante:

- la fruizione dei servizi erogati dalla società cooperativa (socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi, ecc.)
- la partecipazione alle attività di tipo culturale, teatrale, ricreativo, formativo proposte dalla società cooperativa
- l'acquisto di beni prodotti dalle attività agricole, artigianali svolte dalla società cooperativa
- l'acquisto dei prodotti editoriali e delle pubblicazioni editate dalla società cooperativa (come ad esempio la Rivista Zeus!)

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministra-

tori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 6

Oggetto sociale

6.1 La società cooperativa intende realizzare il proprio scopo sociale, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, scegliendo come proprio oggetto sociale primario la gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, orientati ai bisogni delle persone disabili.

In particolare la società cooperativa intende effettuare:

a) promozioni e gestioni, in conto proprio e/o su concessioni di Enti pubblici e/o privati di:

- attività e servizi diurni e residenziali in grado di erogare specifiche prestazioni di accoglienza, di riabilitazione, di formazione, di socializzazione, di formazione all'autonomia, di assistenza sociosanitaria, sanitaria ed educativa sotto qualsiasi forma ritenuta utile, rivolte alla persona;
- presidi ambulatoriali e servizi di consultorio rivolti alla persona;
- servizi di assistenza, educazione, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso il domicilio quanto presso altre strutture esterne;
- centri culturali, assistenziali, educativi, teatrali e ricreativi;
- centri di educazione e promozione sportiva;

b) attività di formazione e consulenza;

c) attività editoriali, pubblicazione di periodici ed opere a stampa o in supporto multimediale;

d) attività di promozione della crescita morale, culturale dei soci per favorire la loro formazione professionale al fine di qualificarne le prestazioni;

e) erogazione di servizi "con trattamento di favore" a singoli o famiglie, in condizioni di bisogno.

f) attività di ergoterapia finalizzate a sviluppare, recuperare o mantenere le competenze della vita quotidiana e lavorativa delle persone con disabilità cognitive, fisiche e psichiche.

In quanto strumentali al raggiungimento dello scopo sociale, così come declinato nelle attività di cui sopra, la società cooperativa potrà svolgere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche le seguenti attività di cui al comma primo sub lettera b) dell'articolo 1 della Legge n.381/1991, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 5 del presente statuto nonché dalle norme, anche regolamentari, della Regione Lombardia che si intendono qui recepite:

- catering, ristorazione e gestione mense;
- preparazione, consegna, trasporto pasti;
- lavori di pulizia ed attività accessorie per enti pubblici e privati;
- servizi di portierato condominiale, gestione aperture edifici, palestre e campi da gioco;
- traslochi, manutenzioni, approntamenti alloggi, sgomberi;
- attività finalizzate alla commercializzazione di prodotti propri o di terzi;
- attività di confezionamento di kit di vario tipo, conservazione e trasformazione di prodotti;
- assemblaggio di prodotti di vario tipo anche per conto terzi;
- attività di stireria, taglio e cucito e lavanderia;
- attività di archiviazione dati e documenti;
- attività artigianali, agricole e di allevamento;

- conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaisti-

stiche e svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la possibilità di commercializzare, previa conservazione, trasformazione e confezionamento, i prodotti ottenuti da questo tipo di attività.

- gestione di strutture alberghiere (case famiglia, case vacanze, ostelli, agriturismo, rifugi, fattorie didattiche, ecc..)

Tali attività dovranno essere realizzate con l'impiego di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991 per almeno il 30%, nonché di lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002. I lavoratori svantaggiati dovranno provenire in via prioritaria da percorsi formativi svolti all'interno dei servizi di cui all'oggetto sociale primario.

La società cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

6.2. Per il raggiungimento degli scopi indicati la società cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo italiano ed internazionale.

La società cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La società cooperativa potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista in materia.

6.3 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1666, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

6.4. La società cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III

SOCI

Articolo 7

Numero dei soci

7.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Articolo 8

Categorie dei Soci

8.1 I soci possono essere iscritti ad una delle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi della società cooperativa;
- c) soci volontari, che prestano gratuitamente la loro attività;
- d) soci sovventori, che partecipano ai programmi per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione o per il potenziamento delle attività della società cooperativa. Sul punto si rimanda al Titolo IV.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I soci:

- 1 - concorrono alla gestione della società cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della stessa;
- 2 - partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della società cooperativa;
- 3 - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

8.2 Possono essere soci prestatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della società cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della società cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammortamento delle azioni sottoscritte.

8.3 Possono essere socie persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Art. 9

Categoria speciale di soci

9.1 La società cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di

legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della società cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla società cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della società cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 10

Procedura di ammissione

10.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale

contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in società cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a),

b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla società cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;

- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

10.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

10.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

10.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

10.5 L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

10.6 L'ammissione di un nuovo socio, nella categoria dei soci prestatori, può essere subordinata alla partecipazione ad un percorso formativo indicato dal consiglio di amministrazione.

Art. 11

Obblighi dei soci

11.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della società cooperativa salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in società cooperativa;
- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la società cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della società cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la società cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla società cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla società cooperativa.

TITOLO IV

AZIONI

Articolo 12

Azioni

12.1 Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.

Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355 c.c..

12.2 Nella società cooperativa nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

Le azioni eccedenti tale limite, possono essere riscattate o alienate nell'int-

resse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter c.c..

12.3 I limiti di cui al punto precedente non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Articolo 13

Cessione delle azioni dei soci

13.1 Le azioni dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società cooperativa, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

13.2 Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

13.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Articolo 14

Vincoli sulle azioni

14.1 Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della società cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

14.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società cooperativa, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 15

Recesso

15.1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio prestatore il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

1. la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società cooperativa;
2. la trasformazione della società cooperativa;
3. il trasferimento della sede sociale all'estero;
4. la revoca dello stato di liquidazione;
5. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
6. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

ne;

Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

15.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

15.3 Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la società cooperativa.

15.4 Il recesso non può essere parziale.

Articolo 16

Esclusione del socio

16.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la società cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
3. nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma c.c.;
6. negli altri casi previsti dallo statuto: in conseguenza di un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; nel caso in cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla società cooperativa per inadempimento.

16.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

16.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

16.4 Lo scioglimento del rapporto sociale, salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione, determina anche la risoluzione di tutti i rapporti in essere con la società cooperativa.

Articolo 17

Morte del socio

17.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 18 e 19.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 18

Liquidazione delle azioni

18.1 La liquidazione delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

18.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, ad esclusione di quelle versate a titolo sopraprezzo.

18.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art. 19

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

19.1 La Società cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 16, punto 1 potranno essere chiamati al risarcimento dei danni eventualmente arrecati alla società cooperativa.

La società cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Articolo 20

Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

20.1 Il socio che cessa di far parte della società cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione delle azioni si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

SOCI SOVVENTORI

Art. 21

Soci sovventori

21.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 22

Conferimento ed azioni dei soci sovventori

22.2 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a €. 500,00 .

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui art. 26 comma 3.

Art. 23

Alienazione delle azioni dei soci sovventori

23.1 Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

23.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto nel presente statuto.

Art. 24

Deliberazione di emissione

24.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 25

Diritti dei soci sovventori

25.1 I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) a ciascun socio sovventore spetta un voto, qualunque sia all'ammontare dei conferimenti effettuati.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 10 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 26

Patrimonio sociale

26.1 Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle azioni sottoscritte dai

soci;

2. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3. dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari (es. soci sovventori, azionisti di partecipazione società cooperativa ecc.);
4. dall'eventuale fondo sopraprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 10.3;
5. da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.
Le riserve di cui ai punti sub 2, 3 e 4 non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita della società cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Articolo 27

Capitale sociale

27.1 Il capitale sociale della società cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25,82 (venticinque e ottantadue centesimi).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

27.2 La società cooperativa può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 c.c. e seguenti.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

27.3 Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

27.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c..

Articolo 28

Riserva legale, statutarie e volontarie

28.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

28.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 29

Divieti

29.1 È fatto divieto alla società cooperativa di:

- 1 - di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2 - di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 3 - di distribuire le riserve fra i soci.

Articolo 30

Esercizio sociale e bilancio

30.1 L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

30.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società cooperativa, segnalate dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

30.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 29, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 28.1 e 28.2.

30.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori così come anche ai soci fruitori.

Articolo 31

Ristorni

31.1 Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori e soci fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

31.2 L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del consiglio di amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'articolo 3 comma secondo, lettera b della legge 142 del 2001 e successive modifiche, secondo le modalità dalla legge contemplate.

31.3 I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la società cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori, sulla base dei seguenti criteri considerati singolarmente o combinati fra loro per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- la qualifica/professionalità;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella società cooperativa;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e retribuite nell'esercizio.

31.4 I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione

di azioni di sovvenzione.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Articolo 32

Assemblea

32.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

32.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

32.3 L'assemblea ordinaria:

- 1 - approva il bilancio;
- 2 - nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3 - determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- 4 - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- 6 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 7 - delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- 8 - delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 31 del presente statuto;

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e l'indicazione di quale tra gli amministratori ha la rappresentanza della società cooperativa, sono di competenza dell'organo a cui è affidata l'amministrazione della società cooperativa.

32.4 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello scopo e dell'oggetto sociale, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

32.5 L'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco

delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima.

32.6 In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

32.7 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

32.8 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

32.9 Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo o sulla fusione della società cooperativa, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

32.10 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

A ogni socio persona giuridica è attribuito un voto, qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte.

I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci non hanno diritto di voto.

32.11 I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri so-

ci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società cooperativa. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci (quindi ad un socio possono essere attribuiti al massimo tre voti).

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

La delega può essere conferita solo ad un socio, e non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società cooperativa. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

32.12 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento dal vicepresidente o da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci.

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Il presidente propone all'assemblea le modalità di votazione che possono aver luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime a scelta del presidente.

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

Articolo 33

Consiglio di amministrazione

33.1 La società cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a tredici. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori soci devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in modo che le diverse categorie di soci siano rappresentate.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

L'amministrazione della società cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

33.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

33.3 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui al

punto 33.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

33.4 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma quarto, e dall'art. 2544, comma primo, c.c. in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società cooperativa e dalle sue controllate.

33.5 L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

33.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

33.7 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vicepresidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere di un giorno.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal

vicepresidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza, in caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Art. 34

Compensi agli Amministratori

34.1 Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori investiti di particolari cariche nei limiti dei compensi deliberati dall'assemblea.

L'assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Articolo 35

Poteri di rappresentanza

35.1 La rappresentanza legale della società cooperativa di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al presidente e al vice presidente disgiuntamente.

La rappresentanza della società cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente. Il presidente del consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 36

Collegio sindacale

36.1 Il collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

36.2 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

36.3 Al collegio sindacale può essere attribuito dall'assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 37

Controllo contabile

37.1 Nel caso in cui la società cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale ovvero faccia ricorso al mercato del capitale di rischio o sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

37.2 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Articolo 38

Clausola arbitrale

38.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la D.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di con-

troverci la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla società cooperativa operativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Articolo 39

Arbitri e procedimento

39.1 Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a € 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla società cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.lgs n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829, 2° comma del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale.

Articolo 40

Normativa generale di riferimento

40.1 Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 41

Liquidatori

41.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 42

Liquidazione del patrimonio

42.1 Nel caso di scioglimento della società cooperativa l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di azioni di partecipazione società cooperativa, per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo e dell'eventuale sopraprezzo;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 1992.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 43

Regolamenti

43.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella società cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Articolo 44

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

44.1 I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 c.c., la società cooperativa:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non potrà distribuire riserve fra i soci;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 45

Rinvio

45.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'articolo 2519 c.c., in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE

SU SUPPORTO CARTACEO, ART. 22, COMMA 2, D.LGS. 7 MARZO 2005
N. 82.
BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.
(Modello Unico Informatico).
SI INVIA LA PRESENTE COPIA PER USO REGISTRO IMPRESE.